



Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (art. 110, comma 6 D.Lgs.267/00 e s.m.i.)

Approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 13 del 07.05.2008

Indice

Art. 1 - Finalità e ambito applicativo	pag. 3
Art. 2 - Programma di fabbisogno	pag. 3/4
Art. 3 - Individuazione delle professionalità	pag. 4
Art. 4 - Procedura comparativa	pag. 5
Art. 5 - Liste di accreditamento di esperti	pag. 6
Art. 6 - Esclusioni	pag. 6
Art. 7 - Durata del contratto e determinazione del compenso	pag. 6/7
Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	pag. 7
Art. 9 - Pubblicità ed efficacia	pag. 7
Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	pag. 8

Articolo 1

Finalità e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art.7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, come integrato dall'art.32 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n.248 e dall'art.3, comma 76, della Legge 24.dicembre 2007 n.244; nonché dall'art.110 comma 6 del D.Lgs 267/2000 e dai commi 55,56 e 57 del citato art.3 della Legge 244/07.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Articolo 2

Programma di fabbisogno

1. Il programma del fabbisogno di collaborazioni esterne è formato sulla base delle previsioni contenute nei singoli programmi di Bilancio dell'Ente, ulteriormente specificato in un apposito quadro di sintesi, approvato annualmente dall'Assemblea consortile.
2. Le collaborazioni esterne sono specificate nel Piano esecutivo di gestione e per le stesse viene fissato il limite massimo della spesa annua nel 2% della spesa corrente del Bilancio del Consorzio.
3. Il Direttore o il Responsabile di area verifica la congruenza con le funzioni istituzionali, con il fabbisogno dell'Ente, l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Ente tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna come definita al comma 1 dell'art.1 del presente regolamento.
4. In relazione agli elementi individuati, il Direttore o il Responsabile di area verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.
5. Relativamente al prezzo opera una ricognizione prezzo associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Verifica infine la compatibilità della spesa con i limiti vigenti.
6. Il Direttore o il Responsabile di area, effettuate le verifiche di cui ai commi precedenti, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento

dell'incarico con la previsione contenuta nell'art.3, comma 55, della Legge 244/2007 relativa al programma approvato dall'Assemblea consortile, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

7. L'ufficio affari generali, nella sua funzione di supporto per tutte le attività amministrative, ricevuta la richiesta dal Direttore o dal Responsabile di area, verifica la sua congruenza, con i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

Articolo 3

Individuazione delle professionalità

1. L'ufficio Affari Generali predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e ai programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Articolo 4

Procedura comparativa

1. L'Ente individua i collaboratori mediante procedure di selezione con comparazione di curricula professionali e colloquio.
2. Si procede alla valutazione dei curricula presentati ed al colloquio attraverso apposite commissioni specificamente costituite e così composte:
 - a. il Direttore del Consorzio o il Responsabile di area in relazione alla collaborazione da conferire
 - b. un dipendente dell'Ente di profilo professionale attinente alla collaborazione da conferire
 - c. un dipendente dell'Ente di profilo professionale amministrativo che svolga anche funzioni di segretario verbalizzante.
3. Non possono far parte delle Commissioni di valutazione coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. L'attività prestata dai componenti della Commissione di valutazione non dà diritto a compenso aggiuntivo.
5. Le domande possono essere presentate personalmente o inviate a mezzo servizio postale e dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza prevista nell'avviso, pena l'esclusione.
6. Non si terrà perciò conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all'Ente in data successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale.
7. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
8. Il colloquio sarà rivolto a rilevare la motivazione nonché l'attitudine del collaboratore e contribuirà a definire il punteggio finale.

Articolo 5

Liste di accreditamento di esperti.

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Articolo 6

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6,6-bis e 6-quater dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
3. Sono escluse dalle procedure comparative mentre soggiacciono agli obblighi di pubblicità le consulenze legali per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Ente.

Articolo 7

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al

fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. Il Direttore o il Responsabile di Area provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore o il Responsabile di Area verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore o il Responsabile di Area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore ai 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore o il Responsabile di Area può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Direttore o il Responsabile di Area verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi, e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

Articolo 9

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Ente e attraverso l'Albo Pretorio del Consorzio.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, c. 18, della Legge 244/2007.

Articolo 10

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Dagli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento.,
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito nel contratto.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi del Consorzio, secondo le direttive impartite dal Direttore o dal Responsabile di area competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, Gli obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Ente. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea dichiarazione per le detrazioni d'imposta eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. Il pagamento, comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico può essere liquidato in rate mensili.